

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 16 Settembre 2010

Oggetto: Circolare del 16.09.2010

Argomento nr. 1) CHIARIMENTI SULLE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Come previsto dall'art.20 del D.L. n.78/10, convertito dalla L. n.122/10, dal 31 maggio 2010 è stata ridotta da € 12.500 ad € 5.000 la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore: recentemente la Circolare n.281178 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le prime indicazioni operative per la corretta applicazione pratica della norma.

- | |
|---|
| ➤ Nel caso di violazioni commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite ad importi compresi tra € 5.000 e € 12.500 non si applicano le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio. |
| ➤ E' consentito il trasferimento di contanti e di titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore ad € 5.000. Il trasferimento di contanti o di titoli al portatore è vietato quando è effettuato con più pagamenti, singolarmente inferiori alla soglia ma complessivamente superiori alla stessa, artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge. |
| ➤ E' consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari in forma libera solo per importi inferiori ad € 5.000 previa richiesta scritta e pagamento dell'imposta di bollo di € 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni utilizzati non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento: pertanto, la soglia di € 5.000 va sempre considerata sempre per ciascun singolo assegno. |
| ➤ Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad € 5.000 devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. |
| ➤ Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cosiddetti assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario. |
| ➤ Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore in circolazione deve essere inferiore ad € 5.000. I libretti che eccedono tale soglia alla data del |

SEDE DI SARONNO:
21047 – SARONNO – VA
VIA VARESE, 25/D
TEL: +39.02.9628301
FAX: +39.02.96283055

SEDE DI MILANO:
20122 – MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833

31 maggio 2010 devono essere estinti o ricondotti al di sotto di € 5.000 entro il 30 giugno 2011.

Aspetti sanzionatori

Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. I professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio che hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicare tali infrazioni al Ministero dell'Economia per la relativa contestazione entro 30 giorni.

Alleghiamo un breve quadro riepilogativo degli aspetti sanzionatori:

- L'importo minimo della sanzione amministrativa è, in ogni caso, pari ad € 3.000.
- Per i trasferimenti di importo compreso tra € 5.000 e € 50.000 avvenuti in violazione delle norme previste è prevista una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Per i trasferimenti di importo superiore a € 50.000 avvenuti in violazione delle norme previste è prevista una sanzione che va dal 5% al 40% dell'importo trasferito.
- Per le violazioni relative a transazioni di importo non superiore ad € 250.000 è possibile usufruire di una sanzione ridotta nella misura pari al 2% dell'importo (se il pagamento della stessa avviene entro 60 giorni dalla notifica della contestazione). Per le violazioni relative alla circolazione degli assegni emessi all'ordine del traente non è prevista la facoltà di avvalersi della sanzione ridotta (in ogni caso sanzione minima pari a € 3.000).

Argomento nr. 2) CHIARIMENTI IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Con due documenti di prassi emananti nel corso dell'estate, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative per quei soggetti che operano con l'estero, con particolare riferimento all'inclusione o meno di determinate operazioni negli elenchi riepilogativi (Intrastat).

Di seguito, per fornire un utile strumento di consultazione agli addetti amministrativi, vediamo di riepilogare tali chiarimenti in forma di rappresentazione schematica.

Circolare n.43/E del 6 agosto 2010

<p>Verifica operazioni esenti o non imponibili in altro Stato Ue</p> <ul style="list-style-type: none"> Elenchi Intrastat Obbligo di fatturazione 	<ul style="list-style-type: none"> Queste operazioni non vanno incluse negli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat). Il prestatore italiano agisce in buona fede se ottiene una <u>dichiarazione del committente</u> in cui si afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Se manca tale dichiarazione il prestatore italiano può escludere l'operazione dagli elenchi solo se ha certezza "in base ad elementi di fatto obiettivi" che per tale prestazione non è dovuta l'Iva nel Paese del committente. Per queste operazioni non incluse negli elenchi rimane comunque l'obbligo di fatturazione, tranne i casi in cui l'operazione ne fosse esonerata qualora territorialmente rilevante in Italia (ad es. per un'operazione esente in Francia che sarebbe esente anche in Italia e certificabile con scontrino o ricevuta fiscale, può non essere emessa fattura).
<p>Addebito delle sole spese di trasporto in caso di invio di campioni gratuiti di merce</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le cessioni di campioni gratuiti di merce non sono cessioni Intra e quindi non vanno inserite negli elenchi. Le prestazioni di trasporto assumono autonoma rilevanza quali spese di trasporto e in quanto tali vanno inserite negli elenchi riepilogativi.
<p>Operatore italiano (A) acquista servizi da committente UE (C) per conto di un altro operatore italiano (B)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <u>Mandato con rappresentanza (A opera in nome e per conto di B)</u>: gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto B in quanto soggetto che riceve fattura o altro documento dal committente UE. <u>Mandato senza rappresentanza (A opera in nome proprio ma per conto di B)</u>: gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto A in quanto soggetto che riceve fattura dal committente UE (sarà poi A che riaddebiterà a B).
<p>Operatore italiano (A) cede merce a operatore UE (B) che la fa</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'operatore A deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato. L'operatore C deve riportare la lavorazione nel registro

<p>lavorare da altro operatore italiano (C)</p> <p><u>Triangolazione con lavorazione</u></p>	<p>delle lavorazioni e cooperare con l'operatore A per fornire la prova dell'uscita dei beni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fattura per lavorazioni che emette l'operatore C nei confronti dell'operatore B non è territorialmente rilevante ma va inserita negli elenchi riepilogativi.
<p>Operatore italiano (A) cede merce a operatore italiano (B) ma la spedisce direttamente a operatore UE (C)</p> <p><u>Triangolazione nazionale</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione tra A e B - non imponibile ai sensi dell'art.58 c.1 del D.L. 331/93 - non va inserita negli elenchi riepilogativi. • L'imponibilità dell'operazione si applica solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato ma spediti o trasportati direttamente nell'altro Stato membro: <ul style="list-style-type: none"> - a cura o a nome del cedente nazionale (C.M. 13/1994); - con contratto stipulato dal cessionario verso terzi, ma su mandato e in nome del cedente (RM n. 35 del 13.05.2010).
<p>Fattura che comprende sia cessioni di beni che prestazioni di servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono ammissibili ma vanno riportate nei rispettivi elenchi riepilogativi (beni o servizi) a seconda della loro natura. • In caso di prestazione accessoria alla cessione di beni, il valore globale va indicato nell'elenco riepilogativo riferito ai beni.
<p>Acquisto di prodotti agricoli provenienti dalla UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solo se il soggetto nazionale ha realizzato acquisti considerati intracomunitari sarà tenuto alla compilazione degli elenchi riepilogativi.
<p>Registrazione trimestrale delle fatture per gli autotrasportatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indipendentemente dai termini di registrazione nei registri Iva, l'annotazione negli elenchi riepilogativi Intrastat deve essere effettuata nel periodo in cui l'operazione si considera eseguita.
<p>Costruzione di stampi per conto del committente UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La lavorazione dello stampo si considera accessoria alla cessione dei relativi beni se: <ul style="list-style-type: none"> - tra committente UE e operatore nazionale viene stipulato un unico contratto di appalto per stampo e fornitura beni; - a fine lavorazione lo stampo venga spedito al committente o venga distrutto; - negli altri casi lo sviluppo degli stampi è prestazione di servizi generica che va inclusa come tale negli elenchi riepilogativi.

Risoluzione n.89/E del 25 agosto 2010

Esaminando il caso di una cessione di beni estratti da deposito fiscale da parte del rappresentante fiscale di un soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate conferma una procedura che potrà trovare applicazione generale in molte altre ipotesi.

Il riferimento è all'applicazione della disposizione contenuta nel co.2 dell'art.17 del DPR n.633/72, che assegna al cessionario o committente gli obblighi e gli adempimenti relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non stabiliti. E questo ancorché il cedente o prestatore estero sia identificato (sia tramite identificazione diretta che per il tramite di rappresentante fiscale) ai fini Iva in Italia.

Per esigenze gestionali ed amministrative proprie del soggetto estero - è questo il chiarimento importante - si consente che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa emettere (pur non essendone tenuto) nei confronti del cessionario/committente nazionale un documento non rilevante ai fini Iva, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà comunque assolta dal cessionario o committente.

Argomento nr. 3) SCADE IL 31 OTTOBRE 2010 IL TERMINE PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Scadrà il prossimo 31 ottobre il termine per rideterminare il valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili. L'adempimento è facoltativo, e interessa tutti coloro che detengono detti beni al di fuori del regime d'impresa, e quindi persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, e visto che richiede la predisposizione di un'apposita perizia di stima, è opportuno iniziare a muoversi per tempo. La riapertura dei termini è stata disposta dalla Legge Finanziaria per il 2010 e, per accedere al beneficio, è necessario che i beni da rivalutare siano posseduti al 1° gennaio 2010, la perizia di stima sia predisposta ed asseverata entro il 31 ottobre 2010, ed entro la medesima data sia versata l'imposta sostitutiva, ovvero la prima rata in caso di opzione per il versamento rateale (si veda il box a seguire). Con la Finanziaria per il 2010 si genera, sostanzialmente, una riedizione dei precedenti provvedimenti di rivalutazione, per cui le indicazioni diramate in passato dall'Agenzia delle Entrate sono da considerare valide anche in relazione a quest'ultima riapertura.

In sintesi, le date che ritmano il nuovo adempimento si possono riassumere come segue:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.2010	31.10.2010	31.10.2011	31.10.2012
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata*	Versamento 3° rata*

* Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo).

Il senso del provvedimento è quello di consentire al possessore di una partecipazione, ovvero di un terreno, di ottenere il riconoscimento fiscale di un valore aggiornato alla data di riferimento del possesso. In sostanza, versando un'imposta sostitutiva con aliquote abbastanza modeste, si incrementa il costo da opporre al corrispettivo di cessione, riducendo o annullando la plusvalenza conseguita a seguito della cessione. Peraltro, è da segnalare che l'imposta sostitutiva non è dovuta sull'incremento di valore intervenuto tra la data di acquisto e la data del 1° gennaio 2010, ma sul valore complessivo a tale ultima data, così come risultante dalla perizia di stima, e secondo le seguenti aliquote:

▶	4%	per i terreni agricoli e le aree edificabili;
▶	4%	per le partecipazioni qualificate;
▶	2%	per le partecipazioni non qualificate.

Va precisato che il nuovo valore rideterminato assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto della cessione, consegua un reddito diverso. Quindi, ad esempio, una plusvalenza da cessione di area edificabile, ovvero un *capital gain* a seguito della cessione di una partecipazione, qualificata o non qualificata. Non anche, ad esempio, nel caso in cui consegua un reddito da recesso, che è considerato un reddito di capitale.

Poiché la riapertura dei termini per accedere alla rideterminazione dei valori agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si è in presenza di un nuovo provvedimento di rivalutazione, e la prassi dell'Agazia delle Entrate ha sempre affermato che, se un soggetto ha già operato la rivalutazione di un bene, e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2010, può certamente procedere ad una nuova rivalutazione, ma per fare questo dovrà:

- 1)** predisporre una nuova perizia di stima;
- 2)** determinare e versare una nuova imposta sostitutiva.

Si pone così il problema dell'imposta versata a seguito del precedente provvedimento, in relazione alla quale, peraltro, l'Agazia ha sempre riconosciuto il diritto al rimborso, a condizione che il versamento sia stato eseguito nei 48 mesi precedenti l'istanza (art. 38 DPR 602/73), potendosi tuttavia sospendere il versamento delle rate ancora dovute. Da ciò consegue che nessuna compensazione può essere operata tra imposta *vecchia* e imposta *nuova*. Sempre con riferimento ai beni già interessati da una precedente rivalutazione, e ancora posseduti al 1° gennaio 2010, si ricorda che, se i pagamenti sono stati eseguiti da oltre 48 mesi, l'Agazia delle Entrate esclude la possibilità di azionare l'istanza di rimborso, ritenendo scaduto il termine appunto di 48 mesi. Sul punto, tuttavia, va segnalato un diverso orientamento delle Commissioni tributarie, ormai si potrebbe dire costante (da ultimo la CTP di Rimini con sent. n.55/2/2010), che ritengono applicabile una diversa disposizione (art.21, D.Lgs. n.546/92), e quindi ammettono il rimborso di quanto pagato anche se sono trascorsi oltre 48 mesi dal versamento.

Da ultimo ricordiamo che il momento di redazione della perizia, come detto da asseverare, in ogni caso, entro e non oltre il 31 ottobre 2010, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto. Diversamente, in caso di cessione di partecipazioni, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2010, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2010 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione della perizia è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Dr. Lodovico Scolari